

Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 35-2402

Art. 8/ter D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. Disposizioni in merito alle Comunità Terapeutiche e Comunità Riabilitative Psicosociali per minori.

A relazione degli Assessori Ferrari, Saitta:

L'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. prevede che per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il Comune acquisisca, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di procedimenti edilizi, la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione. *“Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture”*.

Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, compete alla Regione determinare idonee procedure per la verifica di compatibilità di cui al precedente comma 3, nonché gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva.

La D.G.R. n. 25-12129 del 14/09/2009, riguardo ai presupposti del convenzionamento del sistema sanitario pubblico con strutture socio-sanitarie per disabili e minori, stabilisce *“Il riconoscimento dell'idoneità delle singole strutture facenti parte della rete a fornire risposte efficaci ed efficienti in ordine alle prestazioni individuate e definite nei progetti assistenziali da parte delle competenti Unità valutative e della conseguente spesa stabilita nell'ambito dei criteri tariffari individuati attraverso la normativa regionale di riferimento”*.

Con D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010 sono state approvate le modalità, i termini e i criteri per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio sanitarie, in attuazione del disposto di cui all'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Con il Piano socio sanitario regionale 2012-2015, approvato con D.C.R. n. 167-14087 del 03/04/2012, la Regione ha posto tra gli obiettivi prioritari la tutela e la cura delle persone più deboli, tra cui i portatori di patologie psichiatriche, favorendo anche la loro integrazione nella vita quotidiana e attribuendo alle ASL la funzione di tutela della salute della popolazione e promozione del benessere e garanzia dei percorsi di continuità assistenziale prevedendo la definizione di nuovi standard organizzativo - gestionali per l'erogazione delle prestazioni diurne e residenziali per minori, anziani e disabili.

Con la D.G.R. n. 25-6992 del 30/12/2013 si sono approvati i Programmi Operativi 2013-2015 predisposti ai sensi dell'art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012.

In particolare con il Programma 14, Intervento 14.4: Assistenza territoriale, la Regione Piemonte ha posto tra gli obiettivi più rilevanti la messa a disposizione di una rete di servizi territoriali sanitari e socio sanitari, necessari a garantire benessere e qualità della vita ai cittadini e la predisposizione di un Piano di riorganizzazione, riqualificazione e rideterminazione del fabbisogno relativamente all'assistenza territoriale e distrettuale.

Relativamente all'area dei minori si è provveduto nel corso degli anni a definire i requisiti strutturali e gestionali con specifici provvedimenti amministrativi regionali secondo le varie tipologie di strutture destinate ad accogliere i minori stessi.

Con D.G.R. n. 41-12003 del 15/03/2004, "Tipologia, requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori", revocata con D.G.R. n. 25-5079/2012, sono state individuate due tipologie di strutture per la tutela della salute mentale dei minori: la Comunità Terapeutica (CTM), a totale carico sanitario, e la Comunità Riabilitativa Psicosociale (CRP) in compartecipazione socio sanitaria. I requisiti di tali strutture sono stati oggetto di revisione con la D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 "Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Revoca della DGR n. 41-12003 del 15/03/2004", che ha, altresì, stabilito che l'attivazione delle CTM e CRP è soggetta all'autorizzazione dell'A.S.L., previo parere della programmazione sanitaria regionale ai sensi dell'art. 8/ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., e che la corretta valutazione sulla dislocazione delle strutture stesse potrà svolgersi in sede di rilascio dell'autorizzazione suddetta.

Con Determinazione dirigenziale n. 179 del 21/07/2005 si è ripartito per quadrante il fabbisogno regionale complessivo di strutture destinate alla tutela della salute mentale dei minori, definito in fase transitoria dalla D.G.R. n. 41-12003/2004, e si è in seguito adeguato il fabbisogno stesso, esclusivamente per le Comunità Riabilitative Psicosociali, con D.G.R. n. 31-12866 del 21/12/2009.

Con D.G.R. n. 55-7469 del 15/04/2014, modificata, per mero errore materiale, dalla D.G.R. n. 39-7630 del 21/05/2014, si sono definite le tariffe delle strutture residenziali sanitarie e socio sanitarie per minori anni 2014-2015 e integrata e parzialmente modificata la D.G.R. n. 25-5079/2012.

Considerato che sono state riscontrate, dalle Direzioni regionali competenti, alcune criticità legate ai requisiti gestionali e strutturali inerenti le CTM e CRP, definiti con la D.G.R. n. 25-5079/2012, e che è stata evidenziata la necessità di riequilibrare sul territorio regionale il numero di posti letto delle strutture stesse, si ravvisa l'opportunità di pervenire ad una verifica ed eventuale parziale revisione dei requisiti suddetti e del fabbisogno relativo ai presidi medesimi.

Rilevato, inoltre, che nella seduta della Conferenza Unificata del 13 novembre 2014 è stato sancito l'accordo, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, inerente "gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza".

Ritenuto, pertanto, opportuno, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di recepimento dell'accordo suddetto e di eventuale parziale revisione dei requisiti stabiliti con la D.G.R. n. 25-5079/2012 e del fabbisogno adeguato con la D.G.R. n. 31-12866/2009, sospendere l'espressione della verifica di compatibilità ex art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla realizzazione, ampliamento e trasferimento in altra ASL delle CTM e CRP, le cui modalità, termini e criteri sono stati approvati con la D.G.R. n. 46-528/2010, per una durata di 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento.

Tutto ciò considerato;

visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

vista la L.R. n. 23 del 23/07/2008;

vista la D.G.R. n. 25-12129 del 14/09/2009;

vista la D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010;

vista la D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012;

vista la DD n. 179 del 21/07/2005;

vista la D.G.R. n. 31-12866 del 21/12/2009;

vista la D.G.R. n. 25-6992 del 30/12/2013;

vista la D.G.R. n. 55-7469 del 15/04/2014;

vista la D.G.R. n. 39-7630 del 21/05/2014;

visto il Piano socio sanitario regionale 2012-2015;

visto l'accordo della Conferenza Unificata del 13/11/2014;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

per le motivazioni in premessa illustrate

delibera

- di sospendere, nelle more dell'adozione, da parte della Giunta Regionale, del provvedimento di recepimento dell'accordo sancito tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e le Autonomie locali, inerente "gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza", nonché della verifica ed eventuale parziale revisione dei requisiti gestionali e strutturali inerenti le CTM e CRP stabiliti con la D.G.R. n. 25-5079/2012, e del fabbisogno relativo alle strutture stesse, adeguato con la D.G.R. n. 31-12866/2009, l'espressione della verifica di compatibilità ex art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla realizzazione, ampliamento e trasferimento in altra ASL delle CTM e CRP, le cui modalità, i termini e criteri sono stati approvati con la D.G.R. n. 46-528/2010, per una durata di 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)